

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24****OGGETTO:****REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019 - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero, avvalendosi dello strumento della videoconferenza le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	Sì
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	Sì
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Noemi BRAMBILLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Ameno, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/09/2017

Tenuto conto che il suddetto piano, così come approvato in sede di revisione straordinaria, non ha comportato la necessità di alcuna azione da parte dell'Amministrazione in quanto era previsto il mantenimento di ogni partecipazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di "società a controllo pubblico" e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che "sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, "quote" e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico";

- con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso *“che il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”* rilevando altresì un'ulteriore *“ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- con propria deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle *“Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”* che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di *“controllo solitario”* e un concetto di *“controllo congiunto”* declinando nei seguenti quattro aspetti:
 - *“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;*
 - *controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;*
 - *controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;*
 - *controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”*.

Inteso che:

- il Comune di Ameno non rientra in alcuna fattispecie di *“controllo solitario”* mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l'esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su *“modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”*;

Considerato, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall'ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “

Considerato che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Il Consigliere Bedoni riferisce di ricordare che le società partecipate fossero in n. di tre anziché due come riportato nella proposta di delibera;

Il Segretario Comunale risponde che la terza società era una partecipazione indiretta non oggetto della presente ricognizione;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 ”.
2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
6. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

F.to : dott. Roberto GILARDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 728 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17.12.2020, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ameno, lì 17.12.2020

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.11.2020

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Roberto GILARDONE